



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Servizio Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali

Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

Responsabile: D.ssa Patrizia MARAZZA – tel. 0382 984208 – fax 0382 986930 –

e-mail: patrizia.marazza@unipv.it

Decreto n. 1697/2017

Oggetto: Modifica al regolamento del Centro di ricerca interdipartimentale nelle attività motorie e sportive (CRIAMS)

Prot. n. 52665

del 10/07/2017

Titolo VI Classe 8

Fasc. 28

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
 - Visto il decreto rettorale n. 1669/2008 del 1/9/2008 con il quale è stato istituito il Centro Interdipartimentale nelle attività motorie e sportive (CRIAMS) ed approvato il relativo Regolamento;
 - Visti i Decreti Rettorali n. 243/2010 del 23/2/2010, n. 2650 del 31/12/2010 e n. 1140/2011 del 31/05/2011 con i quali è stato modificato il regolamento del Centro;
 - Visto il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico dell'11/5/2017 relativo ad alcune modifiche al regolamento del Centro, in particolare all'art. 2 – sede amministrativa;
 - Considerato che le modifiche apportate al regolamento sono conformi allo schema tipo di regolamento dei Centri e pertanto lo stesso non necessita del vaglio degli Organi accademici;
- Vista la nota prot. n. 49731 del 28/6/2017 del Presidente del Centro, di ulteriore specifica e rettifica di alcuni errori materiali di trascrizione (art. 2 – sede e art.6 c. 3) nella versione inviata del regolamento del Centro

DECRETA

E' modificato il regolamento del Centro di ricerca interdipartimentale nelle attività motorie e sportive (CRIAMS) nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

IL RETTORE
Fabio Ruggè

D.G.
PM/gm

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE NELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (CRIAMS).

Art. 1 – Istituzione

È istituito presso l'Università degli Studi di Pavia, su proposta dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Medicina Interna e Terapia Medica il Centro di ricerca interdipartimentale nelle attività motorie e sportive (CRIAMS)

Art. 2 – Sede

Il Centro ha la sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento a cui afferisce il Presidente del Centro, nonché una seconda sede operativa in Voghera, nei locali siti al primo piano, concessi in uso all'Università di Pavia anche per l'attivazione del Centro di Medicina dello Sport, come da convenzione con il Comune di Voghera.

Art. 3 - Finalità

Il Centro persegue le seguenti finalità:

- a) Coordinare iniziative di studio e di ricerca, liberamente attivate da docenti singoli, da équipes di ricercatori, da dipartimenti dell'Università degli Studi di Pavia, in modo da promuovere l'integrazione tra diverse aree scientifiche e da far conseguire risultati a livello di ricerca di base ed applicata nell'ambito dello sport e delle attività motorie.
- b) Fornire supporto alle attività didattiche e di ricerca dei corsi di Laurea in Scienze Motorie, permettendo anche, tra le varie attività didattiche, di svolgere tesi sperimentali su temi di ricerca scientifica legate allo sport e alle attività motorie.
- c) Condurre attività di ricerca e di studio in tutti i settori della Bioingegneria e della Medicina dello Sport, utilizzando metodi interdisciplinari che coinvolgono le seguenti aree scientifiche:
 - area di bioingegneria del movimento e del controllo motorio;
 - area di fisiologia applicata allo sport e alle attività motorie;
 - area di anatomia applicata allo sport e alle attività motorie;
 - area di cardiologia applicata allo sport e alle attività motorie;
 - area di Igiene e Medicina del Lavoro;
 - area di ortopedia e traumatologia applicata allo sport e alle attività motorie;
 - area di fisioterapia applicata allo sport e alle attività motorie;
 - area di farmacologia applicata allo sport e alle attività motorie;
 - area di neurofisiologia applicata allo sport e alle attività motorie;
- d) Attivare e promuovere protocolli sperimentali nell'ambito dell'educazione motoria e della tecnica sportiva, in autonomia e in collaborazione con i Dipartimenti dell'Università di Pavia, gli enti e le associazioni del territorio.
- e) Fornire indicazioni relativamente allo stato e all'evoluzione dei fattori che caratterizzano la performance, promuovere e tutelare la salute attraverso la pratica dell'attività motoria e dello sport.

Art. 4 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Presidente
- Il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Centro. Predisporre le proposte di attività e di sviluppo dello stesso e la relazione annuale sull'attività, per l'approvazione del Comitato tecnico-scientifico ed il successivo invio all'Amministrazione Universitaria. Il Presidente, dipendente dell'Università degli Studi di Pavia, è di norma un professore di ruolo, designato dal Comitato tecnico scientifico fra i suoi membri ordinari. È nominato dal Direttore del proprio Dipartimento, dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Al Presidente sono attribuiti i compiti e le responsabilità previsti per il Responsabile di Struttura di cui al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il Presidente assume, in caso d'urgenza e di necessità, con proprio decreto, provvedimenti di competenza del Comitato Tecnico-Scientifico, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, a pena di decadenza, nella prima seduta utile.

Il Presidente designa, tra i dipendenti dell'Università degli Studi di Pavia, di norma tra i professori di ruolo, membri ordinari del Comitato tecnico scientifico, un vice Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il Vice Presidente è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 6 - Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'Organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e l'Organo deliberativo dello stesso, con le competenze previste dallo Statuto e dai regolamenti universitari per gli Organi collegiali.

Per il funzionamento del Comitato valgono le norme per il funzionamento degli Organi collegiali di cui al Tit. III del Regolamento Generale di Ateneo "Funzionamento degli Organi collegiali".

Esso è composto da fino a due rappresentanti designati da ciascun dipartimento aderente al Centro, scelti tra i docenti di ruolo afferenti al dipartimento.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Centro.

Possono far parte del Comitato anche rappresentanti di Enti convenzionati con il Centro, previa delibera del Comitato tecnico-scientifico. Il numero dei rappresentanti di Enti esterni non può essere superiore ad un terzo dei membri designati.

Il Comitato tecnico scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute.

I componenti designati e quelli cooptati durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.

I componenti rappresentanti di Enti esterni convenzionati durano in carica per la durata del rapporto convenzionale o, se il rapporto convenzionale è superiore ad un triennio, per un triennio, con possibilità di riconferma.

La nomina e le eventuali integrazioni o modifiche del Comitato tecnico-scientifico avvengono con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Il Comitato tecnico-scientifico può costituire al suo interno Commissioni istruttorie, che possono anche avvalersi di consulenze esterne, ove necessario.

Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, ed in via straordinaria, su decisione del Presidente o richiesta di almeno un quarto dei componenti.

Art. 7 - Modalità per eventuali future adesioni

Un Dipartimento dell'Ateneo potrà chiedere di aderire al Centro successivamente alla sua costituzione. La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente e contenente l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali che la stessa metterà a disposizione del Centro, dovrà essere inviata al Presidente dello stesso.

Su tale richiesta si esprimerà il Comitato Tecnico-Scientifico.

L'adesione delle nuove strutture sarà formalizzata con Decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

Art. 8 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, potrà stipulare apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri. La convenzione dovrà prevedere specifici accordi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nonché in materia di gestione dell'ambiente. La convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione degli Organi deliberativi del Centro e successivamente, se onerosa, al Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Partecipazione di singoli ricercatori alle attività del Centro

Singoli ricercatori afferenti ad altre strutture dell'Università o ad Enti esterni potranno essere ammessi a collaborare alle attività del Centro, previa delibera favorevole del Comitato tecnico-scientifico, che ne stabilirà le condizioni. I singoli ricercatori ammessi alla collaborazione con il Centro indicheranno la propria afferenza al CRIAMS nelle pubblicazioni scientifiche realizzate sulla base di ricerche realizzate nell'ambito di tali collaborazioni.

Art. 10 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

I fondi necessari per il funzionamento del Centro possono essere costituiti da fondi di ricerca dedicati alle attività del Centro assegnati dai Dipartimenti, proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati

per l'esecuzione di specifiche ricerche, donazioni ed elargizioni, eventuali contributi dell'Ateneo, finanziamenti di Enti pubblici e/o privati.
Per le attività commissionate da terzi dovranno essere applicate le norme in vigore presso l'Università di Pavia, in particolare quelle relative ai contratti attivi e ai brevetti.

Nella ripartizione dei corrispettivi dovrà essere prevista anche una quota delle spese generali a favore del Dipartimento ospitante il Centro. Eventuali deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio del Dipartimento ospitante, in relazione all'entità dell'attività svolta dal Centro. Per le altre acquisizioni valgono le norme generali dell'Ateneo.

Per lo svolgimento dell'attività il Centro dovrà avvalersi di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti o da enti convenzionati. La loro disponibilità dovrà essere assicurata in sede di presentazione della proposta di costituzione del Centro.

All'atto della presentazione della proposta dovrà risultare regolamentato tra i Dipartimenti proponenti l'utilizzo dei locali, attrezzature e personale a disposizione.

Al Centro non può essere assegnato personale tecnico-amministrativo. Quest'ultimo può partecipare solo con finalità scientifiche. Essendo il finanziamento del Centro non a carico dell'FFO potranno però essere previsti reclutamenti e/o collaborazioni a tempo determinato funzionali alla gestione dell'attività.

Il Centro potrà altresì avvalersi, anche temporaneamente, di attrezzature e personale messi a disposizione da strutture esterne convenzionate. Le convenzioni con tali strutture dovranno regolamentare l'utilizzo delle risorse, sia del Centro sia della struttura esterna, ivi compresa l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 11 - Modalità per la gestione amministrativo-contabile

Il Centro ha autonomia organizzativa e gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento Generale di Ateneo.

La gestione contabile è di competenza del Dipartimento nel quale il Centro ha sede amministrativa.

Art. 12- Regole per la modifica del regolamento del Centro

Il regolamento del Centro, redatto sulla base dello schema-tipo allegato al Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, potrà essere modificato con delibera del Comitato tecnico-scientifico, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti ordinari.

Eventuali modifiche in difformità allo schema-tipo, saranno sottoposte all'approvazione degli Organi accademici.

Art. 13 - Clausole di recesso e di scioglimento

Qualora un Dipartimento aderente ad un Centro di ricerca interdipartimentale dovesse decidere di recedere dal Centro stesso dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti dal Centro.

Qualora il Centro, per qualunque motivo, ivi compreso il venir meno del numero minimo di strutture necessarie, dovesse cessare la propria attività, l'Organo deliberativo del Centro lo dichiarerà con apposita delibera, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione centrale per gli adempimenti conseguenti.

La delibera dovrà altresì dare conto della situazione finanziaria e patrimoniale del Centro.

I beni e le attrezzature del Centro, nonché il numerario, assolti i debiti, restano di proprietà dell'Università degli Studi di Pavia, che provvede alla loro destinazione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento dei Centri potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo, a fronte di una accertata inattività degli stessi protratta per un periodo di due anni o del venir meno delle finalità che ne hanno giustificato l'istituzione e/o dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento di Ateneo per la Costituzione e il Funzionamento dei Centri, ovvero:

- attività scientifica continuativa e di notevole volume, testimoniata da una relazione scientifica annuale approvata dal Comitato Tecnico-Scientifico e inviata all'Amministrazione universitaria;
- capacità di autofinanziamento dimostrabile con l'acquisizione di un finanziamento iniziale per un importo non inferiore ai 100000 euro e/o risorse proprie per un importo di non meno di 25000 euro annui.

Art. 14 - Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei regolamenti dei Centri, nonché nello schema-tipo per ogni singola tipologia di Centri, si rinvia alla normativa vigente, in particolare alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Art. 15 - Durata del Centro

Il Centro diviene operativo dalla data di entrata in vigore del Decreto rettorale di emanazione del regolamento relativo e cessa al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 2 del Regolamento di Costituzione e Funzionamento dei Centri.

Art. 16 – Centro di Medicina dello Sport - CMS

All'interno dei locali del CRIAMS (attualmente presso la sede di Voghera) è attivo il Centro di Medicina dello Sport che svolge attività ambulatoriali rivolte agli sportivi, monitorando lo stato di salute, il grado di efficienza fisica, le attitudini, gli interessi e le possibilità motorie degli stessi. Vengono effettuate visite cliniche, cardiologiche, neurologiche, O.R.L., oculistiche e rilasciati certificati di idoneità sportiva agonistica e non agonistica.

Gli organi e le attività del CMS sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal CTS del CRIAMS.

Il presidente del CRIAMS individua, tra il personale tecnico – amministrativo dei dipartimenti partecipanti, la figura di responsabile organizzativo del Centro di Medicina dello Sport, così come previsto dai requisiti organizzativi contemplati dall' autorizzazione sanitaria e la comunica per la nomina all'Amministrazione dell'Ateneo.